



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

n. R.G.F. 2/2017

Il Tribunale Fallimentare, riunito nella camera di consiglio del giorno 06/06/2018 nelle persone di:

Dott.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
Dott.ssa Margherita Cardona Albini	Giudice
Dott.ssa Rosa Napolitano	Giudice relatore

DECRETO

PREMESSO

- Che in data 21/3/2017 la società Giampetruzzi Frutta s.r.l. presentava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 VI comma c.p.c., chiedendo termine per il deposito del piano, della proposta e dell'ulteriore documentazione prescritta;
- Che con decreto del 10/7/2017, dopo il rituale deposito della documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3, veniva dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, veniva nominato commissario giudiziale la dott.ssa Lorenza Brienza e veniva disposta la convocazione dei creditori per l'udienza del 13.12.2017;
- Che all'udienza fissata per l'adunanza dei creditori, al termine delle operazioni di voto, il Giudice delegato dava atto dell'espressione di voto contrario da parte del creditore intervenuto in sede di adunanza, Agenzia delle Entrate, per la parte falciata pari ad € 107.844;
- Che, decorso il termine di 20 giorni di cui all'art. 178 IV comma Legge Fallimentare, il commissario giudiziale, nella comunicazione circa l'esito delle votazione depositato in data 21/2/2018, ha dato atto che *"su un totale crediti aventi diritto di voto pari ad euro 622.675,17, i voti favorevoli sono stati pari ad euro 123.016,19 per una percentuale del 19,46% e quelli contrari euro 499.658,98 per una percentuale dell'80,24%"*;
- Che, pertanto, non è stato raggiunto il quorum per l'approvazione del concordato preventivo;
- Che, in base a quanto disposto dall'art. 179 Legge Fallimentare, *"se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'art. 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al Tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma"*;



- Che, secondo quanto statuito dall'art. 162 Legge Fallimentare, *“il Tribunale, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore”*;
- che all'udienza del 30 maggio 2018 fissata per la comparizione della società debitrice, quest'ultima chiedeva un termine per la presentazione di nuove proposte di definizione con i creditori, mentre i creditori istanti per la dichiarazione di fallimento Consorzio Agribologna soc. cooperativa agricola, Eurofrut s.p.a. e Spreafico Francesco & F.lli s.p.a. insistevano nell'istanza dichiarativa di fallimento della società ricorrente;
- che la richiesta di termine avanzata dalla società debitrice non può essere concessa, stante l'evidente tardività ed irritualità della stessa;

P.Q.M.

visti gli articoli 179 e 162 Legge Fallimentare,
Dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata da Giampetruzzi Frutta s.r.l.
Provvede sulle istanze di fallimento con separato e contestuale provvedimento.

Campobasso, 06/06/2018
Il Presidente
Dott.ssa Laura Scarlatelli

il giudice relatore
dott.ssa Rosa Napolitano

